



COMUNE DI PONCARALE



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 05/03/2024

SOMMARIO

GLOSSARIO.....pag. 3

GLOSSARIO:

Addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ART. 1 – OGGETTO E FONTI

Il presente Regolamento, disciplina le attività e i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, così come disciplinato da:

- *Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 337-343)*
- *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.”*
- *Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.”*

ART. 2 – RESPONSABILITA’

Il Comune di Poncarale (BS) cura che all’interno del cimitero si evitino situazioni di pericolo a persone o cose ma non si assume la responsabilità per atti commessi all’interno dello stesso da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti che, messi a disposizione del pubblico, vengano usati in modo difforme dal loro fine.

ART. 3 – ATTI PER IL PUBBLICO

Sono affissi e ben visibili al pubblico:

1. Orario di apertura e chiusura del cimitero;
2. Modalità di assegnazione dei loculi, così come disciplinato all’art. 36 e sgg.
3. Impossibilità di rinnovo della concessione, salvo Tombe giardino e Cappelle di famiglia;
4. Tariffario delle concessioni;
5. Ordinanza del Sindaco n. 12 del 26.03.2007;

Qualsiasi informazione o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, verrà altresì pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Poncarale nella Sezione dedicata.

ART. 4 – PIANO CIMITERIALE

Il Comune di Poncarale è dotato di una planimetria in scala 1:500 che viene aggiornata ogni cinque anni o quando si apportino modifiche ed ampliamenti al piano stesso, i quali, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località intesa come ubicazione, estensione dell'area, natura fisico-chimica del terreno, profondità della falda idrica. La competenza appartiene al Consiglio Comunale che osserva la disciplina delle leggi sanitarie.

TITOLO II – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 5 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e ss. Del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la disposizione del feretro.

ART. 6 – MORTI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti in luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, possono essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita, salvo diversa disposizione delle forze dell'ordine che dispongano il trasporto presso ospedali locali.

ART. 7 – MORTE DOVUTA A MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSE

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Responsabile del Servizio Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa solo dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive-diffuse di cui all'elenco sopra citato.

I mezzi destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere interamente rivestiti di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

ART. 8 – CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile Sanitario dispone che il trasporto e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9 – DEPOSIZIONE

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dallo spessore non inferiore a mm. 0.66, se di zinco, a cm. 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 2.5.

ART. 11 – CHIUSURA DEL FERETRO

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto, impresso a viti. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba, o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento dei liquidi.

CAPO I – TRASPORTO DI SALME

ART. 12 – TRASPORTO A CARICO DEL COMUNE

Ove ci siano condizioni di particolare indigenza, certificate tramite attestazione ISEE, con un importo non superiore a € 8.000 , il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 l'importo corrispondente al trasporto cui sopra.

Ulteriori condizioni perfezionatrici della fattispecie suddetta, che devono sussistere contemporaneamente, sono l'assenza di parenti prossimi in ordine: ascendente, discendente o collaterale, inclusi gli affini.

ART. 13 – TRASPORTO A CARICO DELLA FAMIGLIA

Il trasporto, può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali che rispettino le condizioni di legge.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Ove il trasporto venga effettuato prima della scadenza del periodo di osservazione, lo stesso deve essere eseguito in modo tale da non ostacolare manifestazioni di vita.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO

Il trasporto di un cadavere, resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dall' Ufficiale di Stato Civile, sulla base di delega emessa dal Responsabile di Polizia Mortuaria, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 15 – TRASPORTO PER CREMAZIONE IN ALTRO COMUNE

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui all'art. precedente è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 16 – TRASFERIMENTO DI SALME E CADAVERI SENZA FUNERALE

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. (1) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

CAPO II – TRASPORTO DI SALME ALL’ESTERO

ART. 17– TRASPORTO SALME TRA STATI ADERENTI A CONVENZIONE

I trasporti di salme da o per gli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da tale Convenzione. Le salme devono essere accompagnate da passaporto mortuario previsto da tale Convenzione.

Il trasporto di salme da e per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione tra la Santa Sede e l’Italia del 28 Aprile 1938, approvata con Regio Decreto 16 Giugno 1938, n. 1055.

È richiesto il rilascio di eventuali ed ulteriori documenti richiesti in rapporto alle singole e determinate situazioni.

ART. 18– TRASPORTO SALME TRA STATI NON ADERENTI A CONVENZIONE

Per il trasporto di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, si deve proporre domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove si trova la salma, accompagnata da:

- Nulla osta per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- Certificato dell’unità sanitaria locale attestante le disposizioni dell’art. 30 del D.P.R. 285/1990;
- Eventuali documenti richiesti in rapporto alle singole e determinate situazioni.

ART. 19 – RILASCIO DI PASSAPORTO

Per le salme da estradare dal territorio nazionale il passaporto è rilasciato dal Prefetto, che agisce in tali casi quale autorità delegata dal Ministero della Sanità, e per quelle da introdurre nel territorio nazionale il rilascio è ad

appannaggio della competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

CAPO III – TRASPORTO DI SALME NEL CORTEO FUNEBRE

ART. 20 – CORTEO FUNEBRE

I cortei funebri, debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Il corteo deve essere svolto con mezzi di trasporto, non sono previsti cortei a piedi. I funerali dovranno essere svolti la mattina nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre ed entro le ore 16 nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio.

ART. 21 – TRATTAMENTI SPECIFICI

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale disposizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono solo dopo le ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 22 – TRASPORTO FERETRO FUORI DAL COMUNE

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano anche in altre località con funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 23 – TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto di salme da o per lo Stato di Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stato non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE FERETRI DA ALTRO COMUNE

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Il Responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva la suddetta autorizzazione iscrivendola giornalmente in apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, nel quale iscrive:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo e il numero della c.d. bolletta di seppellimento;
- b) Le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati e dove sono stati deposti;
- c) Le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con indicato il luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasporto di cadaveri.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile Sanitario.

Anche per le ipotesi sopra descritte, il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25 – TRASPORTI SPECIFICI

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 26 – TRASPORTO DI OSSA E RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO IV – INUMAZIONI

ART. 27 – CAMPI DESTINATI

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità.

ART. 28 – SPECIFICITA' DEL SEPPELLIMENTO

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e morte del defunto.

ART. 29 – MODALITA' DI SEPPELLIMENTO

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

ART. 30 – CADAVERI DI MINORI

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 31 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONI

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili delle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32 – SEPARAZIONE DELLE INUMAZIONI

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33 – DEPOSITO DEL FERETRO

Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in modo tale che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

ART. 34 – DEPOSIZIONE DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti a suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35 – DEPOSIZIONE OGGETTI ORNAMENTALI

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni della singola inumazione e nel rispetto della dignità del luogo.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitare al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e nel nome di chi ne fa apporre ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

TITOLO V – TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

ART. 36 – CONCESSIONI AI PRIVATI

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

1. Aree per tombe di famiglia o monumentali (30 anni rinnovabili);
2. Tombe o forni o loculi individuali (30 anni non rinnovabili a cittadini residenti o che abbiano risieduto in vita almeno 10 anni);
3. Nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali (30 anni non rinnovabili a cittadini residenti o che abbiano risieduto in vita almeno 10 anni).

ART. 37 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER LE TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere sopra devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti dell'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Le tasse di concessioni riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 38– SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 39 – CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTI

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

1. Ad una o più persone per esse esclusivamente;
2. Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
3. Ad enti, corporazioni, fondazioni.

La concessione di loculi, ossari, aree destinate alla costruzione di tombe giardino, cappelle di famiglia, devono risultare da regolare atto scritto e steso nelle forme di legge e a spese del concessionario.

Nel primo caso, la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- a) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
- b) I fratelli e le sorelle consanguinee;
- c) Il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' fatto obbligo ai concessionari di utilizzare la lastra di marmo carrara fornita dal Comune per la lapide.

ART. 40 – TUMULAZIONI IN SEPOLTURE PRIVATE

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 41 – DIRITTI DI SEPOLTURA

Le nicchie ed i loculi possono contenere più cassette di resti e di urne cinerarie sia o meno presente un feretro, purché ci sia lo spazio sufficiente. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso e ***non è più***

rinnovabile, la concessione è prevista solo per cittadini residenti o che abbiano risieduto in vita almeno 10 anni.

Alla scadenza del termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla esumazione con contestuale avviso ai parenti più prossimi, i quali si faranno carico delle relative spese, verranno poi informati sulla scelta di cremare i resti mortali o appositamente inumati presso il campo degli indecomposti.

Ove non sia possibile rintracciare i parenti, verrà affisso avviso pubblico per un periodo di sei mesi, trascorsi i quali i resti mortali, successivamente all'estumulazione, verranno appositamente depositati nel campo degli indecomposti. Successivamente trascorsi anni cinque verranno esumati i resti mortali e trasferiti nell'ossario comune.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi-ossari individuali, per i quali la concessione avrà la durata di trent'anni previo pagamento della tariffa in vigore al momento della concessione. ***La concessione non è più rinnovabile.***

L'assegnazione dei loculi e dei loculi-ossari non sarà scelta dal concessionario, ma seguendo la numerazione progressiva preventivamente disposta dall'Amministrazione comunale seguendo un andamento sinusoidale.

Nel caso tra i parenti di I° gradi del defunto (genitori-figli/fratelli-sorelle) vi sia un familiare portatore di disabilità grave certificata, o non vedente, a richiesta degli stessi potrà essere assegnato a discrezione dell'Amministrazione, compatibilmente con la disponibilità, un loculo in posizione accessibile (1^ fila e 2^ fila).

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 42 – CONCESSIONE DI TERRENI PER NUOVE COSTRUZIONI

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione di Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile Sanitario e sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascia

relativa autorizzazione. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanitario.

ART. 43 – ESCLUSIVITA' DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 44 – LIMITAZIONI AD ALTRE OPERE

Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 45 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni delle tombe di famiglia, tombe giardino, hanno la durata di 30 anni con rinnovo trentennale oneroso con le tariffe vigenti al momento del rinnovo della concessione.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, o la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di

constata regolarità della successione, la riconferma della stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 46 – CAPELLE DI FAMIGLIA A CONCESSIONE PERPETUA.

Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, come da D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di nuovo cimitero

ART. 47 – CONCESSIONE A TERZI

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I

ART. 48 – TIPOLOGIA DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ed estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime vengono eseguite quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento per inumazioni le seconde alla scadenza della concessione per la tumulazione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda qualora, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti o estumulati su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini di interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Le esumazioni ordinarie vengono compiute allo scadere dei 30 anni di concessione.

ART. 49 – ITER DELLE ESUMAZIONI

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti secondo la normativa.

ART. 50 – LIMITAZIONI ALLE ESUMAZIONI

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite le esumazioni straordinarie:

- a) Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) Quando la salma appartiene a persona morta di malattia infettiva e/o contagiosa, eccetto se sono trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 51 – DIVIETO APERTURA FERETRI

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. INDICATO NELL'ART. 42

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata eseguita la fase di reincasso in apposita cassa di cellulosa al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. I familiari possono chiedere la cremazione della salma indecomposta al fine di destinare diversamente l'urna cineraria. In caso di scelta di cremazione, sarà cura dell'Ufficiale di stato civile su delega del Sindaco a predisporre la documentazione necessaria e la relativa autorizzazione alla nuova destinazione dell'urna cineraria.

ART. 52 – RINVIO

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO II

ART. 53 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile Sanitario e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 54 – SPECIFICHE SULL'ESUMAZIONE OD ESTUMAZIONE

Per eseguire una esumazione od estumulazione, dovrà tenersi il calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e soluzione di creolina, e così per tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 55 – COMPENSO PER ESTUMULAZIONE

Nei casi di esumazione o estumulazione di salme, autorizzate dal Sindaco, sia ordinarie che straordinarie saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

TITOLO VII – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

CAPO I – CREMAZIONE

ART. 56 – REQUISITI PER LA CREMAZIONE

Le cremazioni di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini

quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del cod. civ.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile Sanitario escluso il sospetto di morte avvenuta da reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 57 – URNE CINERARIE

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto del quale contengono le ceneri. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 58 – TRASPORTO URNE CINERARIE

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al precedente art. 56 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 59 – DIVIETI ALLA CREMAZIONE

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I del D. Lgs. 230/1995.

In caso di cremazione di salma estumulata deceduta da meno di 20 anni, la cremazione è autorizzata previa valutazione certificato necroscopico originario del decesso da cui si deve desumere che non vi era sospetto di morte violenta o da reato. E' inoltre vietato l'apertura della cassa, pertanto in caso di cremazione di defunto deceduto da meno di 20 anni è fatto obbligo

procedere alla cremazione della salma senza apertura cassa in appositi templi crematori in cui è prevista la cremazione di cassa in zinco.

ART. 60 – DEPOSIZIONE DELLE URNE CINERARIE

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazioni stabilite e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione

3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita campata o altro loculo già occupato da defunto (ricongiungimento), che sia coniuge o familiare entro il terzo grado (in linea retta e linea collaterale) o affine entro il primo grado, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o Ossario Comune. Nel caso di collocazione all'interno di loculo già occupato da un defunto, le spese per la tumulazione effettuata dal Comune sono a carico dei richiedenti come da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale così come tutte le spese per la rimozione della lapide che deve essere effettuata da una ditta specializzata, su incarico e a spese dei richiedenti.

3- Bis. E' consentito, in un loculo cinerario occupato da ceneri di defunto (ospitante), con concessione valida, il ricongiungimento di n. 2 urne cinerarie di ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o di salma indecomposta (ospiti) di coniuge e parenti fino al 3° grado. Alla scadenza della concessione il loculo cinerario dovrà essere liberato e gli ospiti dovranno avere altra collocazione. Le spese per la tumulazione effettuata dal Comune sono a carico dei richiedenti, come da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, così come tutte le opere per la rimozione della lapide devono essere effettuate da una ditta specializzata, su incarico e a spese dei richiedenti, dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

ART. 61 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile dietro presentazione di un' Istanza del familiare individuato in vita dal defunto per

l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal Regolamento servizi funerari – Comune di PONCARALE dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. L'Ufficio Anagrafe rilascerà apposita Autorizzazione all'affidamento dell'Urna contenente le ceneri di persona defunta.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui si trova il cimitero, ai sensi della lettera g) dell'art. 1 del Regolamento Regionale n. 1/2007.

9. La dispersione delle ceneri viene effettuata nei casi e secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente; la dispersione all'interno del cimitero può essere effettuata:

- nel cinerario comune, gratuitamente;
- nel giardino delle rimembranze, dal momento in cui verrà istituito, previo pagamento della tariffa che verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

10. L'affidamento delle ceneri ai familiari viene effettuata nei casi e secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente; in caso di recesso dall'affidamento le ceneri possono essere conferite al cinerario comune oppure, se il defunto ricade in uno dei casi previsti dall'art. 22 del presente regolamento, possono essere tumulate in un ossario Individuale preso in concessione o infine, se ricorrono le condizioni prescritte dalle norme vigenti, possono essere disperse nel giardino delle rimembranze. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dei servizi tecnici, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe.

CAPO II - AUTOPSIE

ART. 62 – SVOLGIMENTO AUTOPSIE

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Qualora, come causa di morte, risulti una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile Sanitario dell'unità socio sanitaria locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO III – IMBALSAMAZIONE

ART. 63 – REQUISITI PER L'IMBALSAMAZIONE

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'unità socio sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 2185/90 è eseguito dal Responsabile Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 64 – SPECIFICHE SULL'IMBALSAMAZIONE

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185.

TITOLO VIII – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 65 – AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA AI NON RESIDENTI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare la concessione di loculo o loculo ossario per la sepoltura delle persone decedute fuori dal Comune ed eventuale coniuge, qualunque ne fosse in vita la loro residenza, ma che abbiano in vita risieduto in questo comune per almeno 10 anni.

ART. 66 - ASSEGNAZIONE LOCULI O OSSARI CASI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, si riserva per determinate aree specifiche e per casi particolari, la destinazione esclusiva dell'assegnazione (decesso infanti).

ART. 67 – CARATTERISTICHE DEL CIMITERO

Il cimitero comprende:

- a) Un'area destinata ai campi di inumazione,

- b) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
- c) Un deposito di osservazione,
- d) Una camera mortuaria,
- e) Una cappella,
- f) I servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
- g) Un ossario,
- h) Una sala autopsia,
- i) In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.

ART. 68 – CUSTODIA DEL CIMITERO

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio,
- b) un custode ed un manovale (affossatore o necroforo), il cui servizio è fornito dalla Ditta esterna che risulti aggiudicatrice dell'appalto il cui procedimento è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 69 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. cui sopra, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri previsto dall'art. 410 del Codice penale.

ART. 70 – CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode del cimitero, fornitore del servizio secondo le prescrizione cui all'art. 58, lett. b):

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli addetti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli addetti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

TITOLO IX – NORME DI SERVIZIO

ART. 71 – MANSIONI DEI MANOVALI

Speciale incarico degli addetti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli in luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o depositarli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro

sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli addetti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle succitate occupazioni dovrà da essi essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 72 – UFFICI DI RIFERIMENTO

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, lavori, appalti, verifica rispetto delle norme da parte dell'appaltatore che abbia in gestione il cimitero e controllo riguardante la regolarità del personale operativo;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri, servizi funebri, pratiche cimiteriali, organizzazione estrazione ed esumazioni, contatti con i parenti.

Il custode, gli addetti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 73 – PERMESSO ALLA SEPOLTURA

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito non potrà però in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e secondo l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 74 – SEPOLTURE COMUNI

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 75– SPECIFICITA' DELLE INUMAZIONI

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 76 – ORDINE DA SEGUIRE NEI LAVORI

È stretto dovere degli addetti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine stabilito di chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, salti tra fila a fila e fra fossa a fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero loro impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati nelle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 74.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, tutti gli altri rifiuti risultanti dalle esumazioni sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 77 – DIVIETI NELLE SEPOLTURE COMUNI

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, le costruzioni di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso, ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 78 – DENUNCIA DI DECESSO

L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà applicare una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 11.

TITOLO X – POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 79 – APERTURE AL PUBBLICO

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 80 – NORME PER I VISITATORI.-

DIVIETI PER L'INGRESSO: Le vetture dedicate al trasporto salme/carri funebri, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al

guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba dei familiari.

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno rispettoso, corretto, dignitoso. E' vietato:

- 1) calpestare le tombe, le aiuole e le aree a verde;
- 2) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- 3) arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- 4) introdurre oggetti irriverenti;
- 5) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
- 6) bagnare i pavimenti o monumenti altrui durante l'innaffiatura;
- 7) sedere sui monumenti e camminare sulle tombe;
- 8) fumare e gettare mozziconi sul terreno;
- 9) arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri visitatori;
- 10) abbandonare fuori dagli spazi di raccolta l'occorrente per la pulizia e l'annaffiatura;
- 11) disperdere acqua sporca fuori dalle apposite caditoie;
- 12) asportare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto non di proprietà;
- 13) fotografare o filmare senza autorizzazione;
- 14) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- 15) turbare il libero svolgimento di funzioni religiose, cortei e riti commemorativi.

I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque violasse quanto sopra elencato o comunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto e offensivo verso il culto dei morti sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 81 – ORDINE URBANO

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e smaltita come rifiuto solido urbano. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 82 – DIVIETI PER LE COLTIVAZIONI

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 83 – FACOLTA' DEI CARI DEI DEFUNTI

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Nel caso questi per il passare del tempo e le intemperie venissero a cedere, qualora non possano più essere rimessi a posto e dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese, sarà cura del custode stesso ritirarli affinché vengano distrutti od usati per costruzioni nel cimitero.

ART. 84 – DIRITTO DI RIMOZIONE

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 85 – DIVIETO DI ASPORTAZIONE

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 86 – DIVIETO DI DANNI A COSE

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 87 – DIVIETO DI PERMANENZA DURANTE I LAVORI

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 88 – DIVIETO DI COMPORTAMENTI SCONVENIENTI

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate e conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO XI – CONTRAVVENZIONI

ART. 89 – RINVIO

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 338,339,340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, al Regolamento Regionale n.1 del 06/02/2007 e smi.

ART. 91 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.